

Consiglio di amministrazione in cui i rappresentanti dei delegati eletti per interesse supererebbero numericamente i delegati eletti per numero. È talmente chiaro il concetto, a cui mi sono ispirato, che non aggiungo altro per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ci sbrigheremo subito, perchè l'emendamento proposto dall'onorevole Vaccaro, che cioè tutti i membri del Consiglio di amministrazione (quelli compresi che saranno nominati dal Governo e dal Banco di Sicilia) siano scelti fra i consorziati, è accettato; come pure è accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Di Cesarò relativo all'elezione dei consiglieri fatta in modo da assicurare che nel Consiglio vi sia la rappresentanza dei delegati eletti per numero e la rappresentanza di quelli che furono eletti per interesse.

VACCARO. Ma dov'è questo emendamento? Non è stato distribuito.

PRESIDENTE. L'emendamento è questo:

« Sostituire al secondo capoverso il seguente: Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari ed un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse, pure nel proprio seno ».

Continui, onorevole ministro.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Non si tratta che di procedere separatamente alla elezione. (*Interruzione del deputato Vaccaro*). Debbo aggiungere che la Commissione ed il Governo propongono che il Banco di Sicilia, oltre ad avere un membro titolare nel Consiglio di amministrazione, ne abbia anche uno supplente e quindi in questo senso deve essere modificato l'articolo. (*Interruzioni dell'onorevole relatore*).

VACCARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

VACCARO. Dunque l'articolo 10, al comma che si è ora discusso, stabilisce che la rappresentanza debba essere per numero e per interesse; e questa rappresentanza per numero e per interesse è in proporzioni uguali, sebbene i grandi proprietari rappresentino i due terzi del prodotto, e i piccoli proprietari un terzo soltanto. Ciò costituisce un vantaggio per i piccoli proprietari perchè, sebbene essi sieno interessati nell'industria soltanto per un terzo,

tuttavia hanno in seno al Consiglio una rappresentanza identica a quella dei grandi proprietari. Non di meno io approvo l'articolo com'è, desiderando che i piccoli proprietari siano tutelati bene.

Ora però, a quanto sembra, si vorrebbe modificare il detto articolo nel senso di dare anche la maggioranza nel Consiglio ai piccoli proprietari. Da ciò potrebbero derivarne inconvenienti. (*Interruzioni del deputato Colonna di Cesarò*).

Non può, a mio avviso, farsi una simile modificazione, senza guastare tutta l'euritmia della legge.

In ogni modo credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Di Cesarò non solo sarebbe pericoloso, ma anche contrario ad altre disposizioni della legge.

Per evitare quindi di far un garbuglio, dal quale non sapremmo come uscire, veda la Camera che cosa sia più opportuno di fare, tanto più che gli emendamenti proposti non sono nemmeno stampati, e quindi io ed altri colleghi non li conosciamo esattamente.

PRESIDENTE. Onorevole Vaccaro, ella ha ragione di dire che l'emendamento dell'onorevole Di Cesarò non è stato stampato e distribuito; ma quando esso è accettato dal Governo e dalla Commissione, la Presidenza deve metterlo a partito.

VACCARO. Non muovo rimprovero a lei, onorevole Presidente, che esercita così nobilmente il suo ufficio; ma anch'io debbo fare il mio dovere nell'interesse della buona riuscita di questa legge, perchè temo che essa, quando uscirà di qui approvata a questo modo, difficilmente potrà applicarsi.

FINOCCHIRIO - APRILE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO - APRILE, presidente della Commissione. Questo emendamento non modifica le disposizioni vigenti, ma le completa. L'articolo 10 dovrebbe essere formulato così:

« Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e quattro supplenti e dal direttore generale che lo presiede.

« Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati nel proprio seno; due titolari ed un supplente scelti fra i delegati eletti per numero, e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse.

« Gli altri membri sono nominati (sempre fra i consorziati), un titolare ed un sup-